



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 4 maggio 2015
Rif RM 31.03.2015 // 1592

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente il lavoro notturno, domenicale e festivo regolari ed altre mansioni speciali

Il Municipio richiamati l'articolo 192 LOC, l'articolo 44 RaLOC e in applicazione degli articoli 43 e 44 ROD

ordina

Art. 1 Indennità per il servizio notturno, domenicale e dei giorni festivi

L'indennità per lavoro notturno (dalle ore 19.00 alle ore 07.00) e festivo (nei giorni di sabato o domenica o nei giorni festivi infrasettimanali) è stabilita in CHF 9.- all'ora. L'indennità non è riconosciuta se il dipendente presta volontariamente l'attività lavorativa in questa fascia oraria.

Questa indennità si applica ai dipendenti che svolgono il loro lavoro con orario speciale e a turni (Polizia, squadra esterna UT e personale AAC).

In caso di lavoro notturno in giorno festivo l'indennità non è cumulata.

Art. 2 Indennità per il servizio di picchetto

Le indennità per il servizio di picchetto comandato sono stabilite come segue

Picchetto invernale

Dal lunedì al venerdì: CHF 10.- al giorno;
sabato, domenica e festivi: CHF 80.- al giorno

Picchetto AAC

Dal lunedì al venerdì: CHF 10.- al giorno;
sabato, domenica e festivi: CHF 80.- al giorno.

Art. 3 Indennità per gli uffici elettorali

La presenza agli uffici elettorali danno diritto alle seguenti indennità:

- venerdì il tempo di lavoro è aumentato del 25% dopo le 19.00;
- sabato il tempo di lavoro è aumentato del 50%;
- domenica il tempo di lavoro è aumentato del 50%.

Art. 4 Indennità particolare

In caso di presenza sul posto di lavoro nelle fasce orarie (12.00-13.00 // 18.30-19.30) e con inizio o fine del lavoro almeno un'ora prima o dopo i termini stabiliti nelle fasce orarie, si riconosce un'indennità di CHF 18.-.

L'indennità non è riconosciuta se il dipendente presta volontariamente l'attività lavorativa in queste fasce orarie.

L'indennità è riconosciuta a ogni dipendente.

Art. 5 Missioni d'ufficio

Le missioni d'ufficio, ordinate o autorizzate dal Municipio, o i mandati di rappresentanza danno diritto alle seguenti indennità a compensazione delle spese per il/i pasti principali nel Cantone (Biasca escluso)

CHF 50.- per una giornata intera

CHF 25.- per mezza giornata

fuori Cantone

CHF 80.- per una giornata intera senza pernottamento

CHF 40.- per mezza giornata

Per le spese di pernottamento è riconosciuto di regola il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza di CHF 150.-.

Sono inoltre rimesse, dietro presentazione del relativo biglietto, le spese di viaggio in base al costo del biglietto ferroviario di II classe. Per gli altri mezzi di trasporto è rimborsato il costo del biglietto alla tariffa ordinaria.

I dipendenti che accompagnano un municipale hanno diritto alla rimesse del costo del biglietto e delle maggiori spese documentate e giustificate dalle circostanze.

In casi particolari, se necessario per motivi di lavoro, il capo del personale può autorizzare la rimesse delle spese di viaggio ferroviario in I classe.

Il costo dell'abbonamento metà prezzo è rimborsato qualora il prezzo di viaggi ferroviari effettuati (a metà prezzo) per conto del Municipio sia maggiore o uguale al doppio di quello dell'abbonamento stesso.

I dipendenti che ricevono dal Municipio il mandato di rappresentare il Comune presso enti pubblici o privati estranei all'amministrazione comunale hanno il diritto a una speciale indennità solo se le prestazioni loro richieste avvengono all'infuori dell'orario di lavoro e non rientrano nella mansioni che essi svolgono.

Uso automezzi privati

Di principio i dipendenti devono far capo ai mezzi pubblici.

L'uso di automezzi privati è consentito soltanto per le missioni d'ufficio, essendo inteso che i mezzi di trasporto necessari per l'adempimento del normale orario di lavoro, entro e fuori l'ambito comunale, sono messi di principio, a disposizione del Comune.

L'uso di automezzi privati è consentito soltanto, previa autorizzazione del capo del personale, a destinazione di località non servite da mezzi di trasporto pubblici o raggiungibili con notevole disagio, a causa degli orari inadeguati o della insufficiente frequenza di corse o dell'eccessiva durata del viaggio. In via eccezionale è consentito l'uso di automezzi privati anche a destinazione di altre località, quando si tratti del trasporto di più di una persona, che sia il mezzo di trasporto più ragionevole o che siano richiesti, nel luogo di destinazione, spostamenti di una certa importanza.

La percorrenza chilometrica è calcolata in base alle indicazioni del calcolatore di itinerari del Touring Club Svizzero.

L'indennità chilometrica è fissata in CHF 0.60 per l'uso dell'automobile qualunque sia la potenza del veicolo e il numero dei passeggeri.

Art. 6 Termini di ricorso

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2015.

Per il Municipio:

il Sindaco


avv. Jean-François Dominé




Il Segretario
Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 1592 del 31 marzo 2015

Esposta all'albo comunale dal 18 maggio 2015 al 5 giugno 2015